Liquidarione controllée m. 40/24

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente

dott. Gianluigi Canali - giudice

dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

ANNALISA PEDRINELLI, con l'avv. DANIEL BONZI

-=000=-

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- ANNALISA PEDRINELLI ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- · non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

 sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Roccafranca;

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
 amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per
 il caso di crisi o insolvenza;
 - il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte cost. n. 6/24, salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di ANNALISA PEDRINELLI (c.f. PDRNLS85R62C618Z), residente in ROCCAFRANCA (BS), via KENNEDY 38 per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Franchioni;
- 3. NOMINA liquidatore il dott. GIANLUIGI VIELMI, già nominato O.C.C.;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando
 che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del
 liquidatore;
- 7. DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

Sent. n. 206/2024 pubbl. il 10/06/2024 Rep. n. 213/2024 del 10/06/2024

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 8. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale (a cura della cancelleria) nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese (a cura del liquidatore);
- ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10. DISPONE la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 10/06/2024

Il giudice estensore Stefano Franchioni

> Il presidente Simonetta Bruno

Firmato Da: SIMONETTA BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6300c25ed18e32d Firmato Da: FRANCHIONI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3904447f9f055e84c899e63c7a48f6ca Firmato Da: IACONE DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4a609be4e3003aaae0ff0e8b756fdfe1a